



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Affari Generali e Servizi  
Demografici  
Ufficio Affari Legali

Repertorio generale n. 1439

DETERMINA n. 160 del 28-05-2013

**OGGETTO:** Ricorso al TAR - Sez. Pescara promosso dalla Ferrovia Adriatico Sangritana "FAS" S.p.A. contro il Comune di Ortona. Resistenza in giudizio e nomina avvocato dell'Ente.

L'anno duemilatredici il giorno 28 del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.07.2012

**RICHIAMATE:**

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

**PREMESSO** che in data 1° marzo 2013 è scaduta la convenzione stipulata tra il Comune di Ortona e l'Avv. Dario Giuseppe Rapino;

**PREMESSO** altresì che in data 02.05.2013 veniva notificato a questo Ente il ricorso amministrativo promosso dalla Ferrovia Adriatico Sangritana "FAS" S.p.A. contro il Comune di Ortona per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Ortona n.7/2013, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente, consequenziale ed esecutivo;

**RITENUTA** la necessità e l'opportunità di proporre opposizione contro il citato ricorso, individuando apposita figura professionale atta a difendere l'Ente in giudizio e al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato;

**ATTESO** che per ragioni di mera opportunità, riconducibili alla contingente assenza di professionalità specifiche all'interno dell'Ente, si ritiene di dover provvedere alla nomina di un Avvocato di fiducia che possa garantire una idonea tutela degli interessi giuridici dell'Ente nelle more delle procedure di affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto il conferimento di contratti d'opera intellettuale;

**RILEVATA** la proposta di incarico dell'Ente del 14.05.2013, prot.12785/2013, riscontrata ed accettata dall'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci;

**RISCONTRATO** che il predetto professionista, con nota datata 20.05.2013 e acquisita al n.20130013282 del Reg. Uff., ha confermato la propria disponibilità a patrocinare la summenzionata controversia, rilasciando al contempo il preventivo di massima redatto ai sensi del D.M.140/2012, comprensivo di oneri di legge, pari ad €3.397,68;

**RITENUTO** di formalizzare l'affidamento dell'incarico in argomento;

**RAVVISATE** le ragioni di urgenza nel provvedere ad opporsi al predetto ricorso e predisporre in tempi rapidi la necessaria difesa del Comune;

**VISTA** la sentenza del Consiglio Di Stato, sez. V, 11/05/2012, n.2730;

**SENTITO** il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive, Programmazione e Gestione del Territorio;

**DATO ATTO** che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z380A084D0 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca Unicredit, Agenzia di Pescara, intestato a Avv. Lorenzo Passeri Mencucci, IBAN: ITMO200815409000102059299;

### **DETERMINA**

1. Resistere in giudizio avverso il ricorso amministrativo promosso dalla Ferrovie Adriatiche Sangritane "FAS" S.p.A. contro il Comune di Ortona per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Ortona n.7/2013, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente, consequenziale ed esecutivo
2. Nominare, quale difensore dell'Ente, l'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci, al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere, ivi compresa la facoltà di chiamare terzi in giudizio e di transigere.
3. Stabilire che per il compenso al professionista, nel caso in cui le spese legali rimanessero in capo a questo Ente, si corrisponderà una parcella commisurabile ai minimi richiamati in premessa.
4. Stabilire a favore del predetto Legale, la somma di €500,00 a titolo di acconto, da prelevarsi dal capitolo 1240 "spese per liti e arbitrati" del redigendo bilancio 2013.
5. Provvedere con successivo atto alla liquidazione.

Il Compilatore  
(P.M.)

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giovanni De Marinis)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Ortona, 29 maggio 2013